Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 30 gennaio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1963, n. 2088.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario di Piedimonte d'Alife (Caserta). Pag. 434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2089.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Quirico Filopanti », di Budrio (Bologna) . . . . Pag. 434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2090.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio « F. Sassetti » di Firenze . . . . Pag. 434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2091.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Bertani » di Genova . . . . Pag. 434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2092.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Pacinotti » di Pistoia . . . . Pag. 435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2093.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Moretto » di Brescia . . . . Pag. 435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2094.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio di Bergamo Pag. 435

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 2.
Riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'art. 35 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare . . . . Pag. 435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963.
Incarico all'on. Giulio Pastore, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, a presiedere il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno . . . . Pag. 440

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.
Costituzione della Commissione di consulta degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma . . . . Pag. 440

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1964.
Autorizzazione alla Banca Popolare di Taranto, con sede in Taranto, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Taranto. Pag. 440

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 441
Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 441
Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . Pag. 441

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . Pag. 441

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 441

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Diario e sede delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 25 luglio 1963 . . . . Pag. 442

Ministero degli affari esteri: Diario delle prove scritte per il concorso a sei posti di volontario nella carriera per l'emigrazione . . . . Pag. 442

Ministero di grazia e giustizia:
Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1964 e diario delle prove scritte . . . . . Pag. 442
Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello per l'anno 1964 e diario delle prove scritte . Pag. 443
Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1964 e diario delle prove scritte . . . . Pag. 444

Ministero delle finanze:
Concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza . Pag. 445
Concorsi per titoli nelle carriere del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari Pag. 450

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario delle prove scritte di esame del concorso a cinquantanove posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963 . . Pag. 455

Ministero della pubblica istruzione:
Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, a due posti di insegnante di tecniche dell'incisione nelle Accademie di belle arti, disponibili al 1° ottobre 1961 . Pag. 456
Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio alla 3ª classe di stipendio, a tre posti di insegnante di disegno geometrico, prospettiva e architettura nei Licei artistici, disponibili al 1° ottobre 1961 . . . Pag. 453
Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante di materie letterarie nei Conservatori di musica, disponibili al 1° ottobre 1959 Pag. 456

Ufficio medico provinciale di Macerata: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata Pag. 456

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 25 DEL 30 GENNAIO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1958-1978 sorteggiate il 14 gennaio 1964. — **« Fiat », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1964. — **A. Wassermann - S.p.A., Società italiana per specialità farmaco-terapeutiche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1963. — **De Marchi Fratelli S.p.A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1963. — **Marittima Napoletana, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1963. — **Durst - Fabbrica macchine e apparecchi fotecnici, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1963. — **L. Oberrauch - Figli, società per azioni, in Bolzano:** Avviso di anticipata estrazione di obbligazioni. — **Società Trasporti Aerei Caspoggio - S.T.A.C., società per azioni, in Caspoggio:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1963. — ***« Alca », società per azioni, in Genova*** (in liquidazione): Avviso di anticipato rimborso prestito. — **S.I.F.E. - Società Idroelettrica Fegana, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1963. — **C.I.B.S. - Compagnia Italiana Bronzi Speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1963.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Istituto Mobiliare Italiano, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Estrazioni di obbligazioni del 15, 16 e 17 gennaio 1964.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963, n. 2088.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario di Piedimonte d'Alife (Caserta).

N. 2088. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario di Piedimonte d'Alife (Caserta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2089.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Quirico Filopanti », di Budrio (Bologna).

N. 2089. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Quirico Filopanti », di Budrio (Bologna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2090.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio « F. Sassetti » di Firenze.

N. 2090. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto professionale per il commercio « F. Sassetti », di Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2091.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Bertani » di Genova.

N. 2091. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto professionale di Stato per il commercio « Bertani », di Genova, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2092.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Pacinotti » di Pistoia.

N. 2092. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Pacinotti », di Pistoia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2093.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Moretto » di Brescia.

N. 2093. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Moretto », di Brescia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2094.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio di Bergamo.

N. 2094. Decreto del Presidente della Repubblica 3 di cembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto professionale per il commercio di Bergamo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 2.

Riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'art. 35 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale di cui alla tabella 1, quadro 1°, allegata alla legge 15 dicembre 1960, n. 1483, è sostituito dal ruolo organico di cui alla tabella *A*, quadro 1°, annessa al presente decreto.

Il ruolo tecnico del personale della carriera direttiva della Proprietà intellettuale di cui al quadro 2° della tabella 1 allegata alla legge 15 dicembre 1960, n. 1483, è sostituito dal ruolo tecnico stabilito dal quadro 2° della tabella *A* annessa al presente decreto.

E' istituito, per i servizi dell'energia nucleare, il ruolo della carriera direttiva di cui al quadro 3° della tabella *A*, annessa al presente decreto.

Il ruolo amministrativo della carriera di concetto, il ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva ed il ruolo della carriera del personale ausiliario addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale, rispettivamente previsti dalle tabelle 2, 3 e 4 allegate alla legge 15 dicembre 1960, n. 1483, sono sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalla tabella *A*, quadri 4°, 5° e 6°, annessa al presente decreto.

Il ruolo della carriera esecutiva del personale assistente di cui al quadro 54 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso. L'impiegato inquadrato nella qualifica di primo assistente è collocato nella corrispondente qualifica del ruolo organico del personale d'ordine della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale di cui al precedente comma, prendendovi posto secondo l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 2.

I ruoli organici del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, sono sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalla tabella *B*, quadri 1°, 2° e 3°, annessa al presente decreto.

Art. 3.

I ruoli organici del Corpo delle miniere di cui ai quadri 2, 3, 4, 6, 8 e 9, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, sono sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalla tabella *C*, quadri 2°, 3°, 4°, 6°, 8° e 9°, annessa al presente decreto.

Art. 4.

I ruoli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, rispettivamente previsti dai quadri 34-*b*, 54 e 74 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella *D*, quadri 1°, 2° e 3°, annessa al presente decreto.

Art. 5.

I ruoli organici del personale della carriera direttiva e di concetto degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, rispettivamente previsti dai quadri 16-*b* e 34-*b* annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella *E*, quadri 1° 2° e 3°, annessa al presente decreto.

Art. 6.

Per l'assunzione alla qualifica di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblico con-

corso per esame, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime.

Per l'assunzione alla qualifica di matematico statistico ed attuario, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2ª classe, da effettuarsi mediante pubblico concorso per esami, è richiesto il possesso della laurea in scienze matematiche o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali. Al concorso possono partecipare altresì coloro che, muniti di una laurea indicata nel precedente primo comma, abbiano anche il diploma di abilitazione in scienze statistiche. I posti da mettere a concorso non possono superare il decimo dei posti disponibili nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

Art. 7.

Per l'assunzione alla qualifica di esaminatore nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale è richiesto il possesso della laurea di ingegneria o in farmacia o in chimica o in fisica o in agraria.

Nel bando di concorso è indicato il titolo di studio specificatamente richiesto per l'ammissione al concorso stesso.

Art. 8.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo di cui al quadro 3° della tabella *A* annessa al presente decreto ha luogo mediante concorso per esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio od in ingegneria od in chimica od in fisica.

Nel decreto ministeriale che indice il concorso è stabilito il numero dei posti per ogni gruppo di laurea, con l'indicazione del diploma specificatamente richiesto per l'ammissione al concorso stesso.

Ai predetti concorsi possono partecipare:

a) gli impiegati delle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato, i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime.

b) i professori ordinari di ruolo *A* o di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del bando, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;

c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice il concorso, da almeno cinque anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti o degli ingegneri ed i chimici ed i fisici che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano svolto attività professionale da almeno cinque anni, da documentarsi a norma del bando stesso.

I candidati di cui alla precedente lettera *c*) devono possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non devono avere superato l'età di 35 anni, salva l'elevazione del limite di età prevista dalle disposizioni vigenti.

Gli esami consistono in quattro prove scritte ed in una prova orale.

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e di quelle orali, in relazione al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun concorso.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quelle orali.

Art. 9.

Per l'assunzione alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria è richiesto il possesso della laurea in ingegneria od in chimica od in agraria od in giurisprudenza od in economia e commercio od in scienze politiche od in scienze economico-marittime od in scienze matematiche od in scienze statistiche e demografiche od in scienze statistiche ed attuariali.

Nel bando di concorso è indicato il titolo di studio specificatamente richiesto per l'ammissione al concorso stesso.

Art. 10.

Nei concorsi per l'ammissione alla carriera di concetto di cui alla tabella *A*, quadro 4°, annessa al presente decreto, il 50 % dei posti messi a concorso è riservato, per il conferimento della qualifica di vice ragioniere, ad aspiranti in possesso del diploma di ragioniere.

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in relazione al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso stesso.

Gli impiegati con qualifica di ragioniere partecipano insieme ai segretari agli esami per la promozione alla qualifica di primo segretario o primo ragioniere. Il decreto ministeriale che indice gli esami stabilisce apposita prova pratica per gli impiegati con qualifica di ragioniere.

Art. 11.

Nei concorsi per l'ammissione alla carriera esecutiva di cui alla tabella *A*, quadro 5°, annessa al presente decreto, il 30 % dei posti messi a concorso è riservato per il conferimento della qualifica di steno-dattilografo di 3ª classe ed il 20% per il conferimento della qualifica di operatore tecnico di 3ª classe.

Per conseguire la nomina a tali qualifiche gli aspiranti debbono superare, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'art. 182 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, una prova di dattilografia nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici come specificato nel bando di concorso.

Gli impiegati con qualifica di operatori tecnici di 1ª e di 2ª classe o di steno-dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Art. 12.

Le nuove dotazioni organiche previste per i ruoli di cui alle annesse tabella *A*, quadri 1°, 2°, 4°, 5° e 6°, tabella *B*, quadri 1°, 2° e 3°, tabella *C*, quadri 2°, 3°, 4°, 6°, 8° e 9°, tabella *D*, quadri 1°, 2° e 3°, tabella *E*, quadri 1°, 2° e 3°, hanno effetto dal 1° luglio 1964.

Il ruolo organico di cui alla annessa tabella *A*, quadro 3°, è istituito con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del ruolo di cui al quadro 3° dell'annessa tabella *A*, i posti di qualifica inferiore a quella di ispettore generale sono conferiti agli impiegati delle carriere direttive con le modalità ed i criteri di cui all'art. 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in misura non eccedente i due terzi del numero dei posti stabiliti per ciascuna qualifica da conferire.

I posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo di cui al comma precedente e quelli che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale degli altri ruoli delle carriere direttive del Ministero dell'industria e del commercio a seguito dei trasferimenti previsti dal primo comma del presente articolo sono messi a concorso in data successiva al 30 giugno 1964.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, previsto per l'esercizio finanziario 1963-64 in L. 12.500.000, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1964

SEGNI

MORO — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 38. — VILLA

TABELLA *A*

RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Quadro 1°

CARRIERA DIRETTIVA

Amministrazione centrale

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	6
670	Ispettori generali	13
500	Direttori di divisione	39
402	Direttori di sezione	65
325	Consiglieri di 1ª classe	94
271	Consiglieri di 2ª classe, matematici, statistici ed attuari	
229	Consiglieri di 3ª classe	
		217

Quadro 2°

CARRIERA DIRETTIVA

Proprietà intellettuale

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali	1
500	Esaminatori capi	4
402	Esaminatori superiori	7
325	Primi esaminatori	10
271	Esaminatori	
		22

Quadro 3°

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo per i servizi dell'energia nucleare

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali	8
500	Ispettori capi	12
402	Ispettori	20
		40

Quadro 4°

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo amministrativo

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Ragionieri capi Segretari capi	1
402	Ragionieri principali Segretari principali	7
325	Primi ragionieri Primi segretari	10
271	Ragionieri Segretari	32
229	Ragionieri aggiunti Segretari aggiunti	
202	Vice ragionieri Vice segretari	
		50

Quadro 5°

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo amministrativo - personale d'ordine

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Archivisti capi	36
229	Primi archivisti	42
202	Archivisti - operatori tecnici di 1ª classe - stenodattilografi di 1ª classe	137
180	Applicati - operatori tecnici di 2ª classe - stenodattilografi di 2ª classe	
157	Applicati aggiunti - operatori tecnici di 3ª classe - stenodattilografi di 3ª classe	
		215

Quadro 6°

CARRIERA AUSILIARIA

Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici

Coefficiente	Qualifica	Organico
180	Commessi capi	1
173	Commessi	9
159	Uscieri capi	
151	Uscieri	71
142	Inservienti	
		81

TABELLA *B*

RUOLI DELL'ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA

Quadro 1°

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali	4
500	Ispettori capi	9
402	Ispettori superiori	15
325	Ispettori principali e Consiglieri di 1a classe	
271	Ispettori e Consiglieri di 2a classe	22
229	Ispettori aggiunti e Consiglieri di 3a classe	
		50

Quadro 2°

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Ispettore capo aggiunto	1
	Segretario capo	
402	Ispettori principali aggiunti	1
	Segretari principali	
325	Primi ispettori aggiunti	2
	Primi segretari	
271	Ispettori aggiunti di 1a classe	
	Segretari	
229	Ispettori aggiunti di 2a classe	
	Segretari aggiunti	6
202	Ispettori aggiunti di 3a classe	
	Vice segretari	
		10

Quadro 3°

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Archivisti capi, aiutanti ispettori di 1a classe	2
229	Primi archivisti, aiutanti ispettori di 2a classe	2
202	Archivisti, aiutanti ispettori di 3a classe	
180	Applicati	8
157	Applicati aggiunti	
		12

TABELLA *C*

RUOLI DEL CORPO DELLE MINIERE

Quadro 2°

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali	8
500	Ingegneri capi	28
402	Ingegneri superiori	49
325	Ingegneri principali	73
271	Ingegneri	
		158

Quadro 3°

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico del Servizio geologico

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali	2
500	Geologi capi	6
402	Geologi superiori	10
325	Geologi principali	
271	Geologi	15
229	Vice geologi	
		33

Quadro 4°

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo tecnico del Servizio chimico

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali	1
500	Chimici capi	3
402	Chimici superiori	6
325	Chimici principali	9
271	Chimici	
		19

Quadro 6°

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo tecnico

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Periti capi	6
402	Periti superiori	16
325	Periti principali	25
271	Periti	
229	Periti aggiunti	85
202	Vice periti	
		132

Quadro 8°

Ruolo del personale della carriera esecutiva

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Assistenti capi	18
229	Primi assistenti	20
202	Assistenti	
180	Assistenti aggiunti	67
157	Aiuto assistenti	
		105

Quadro 9°

Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici

Coefficiente	Qualifica	Organico
173	Commessi	7
159	Uscieri capi	
151	Uscieri	52
142	Inservienti	
		59

TABELLA D

RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

Quadro 1°

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Capo dell'ufficio centrale metrico e dei saggi	1
500	Ispettore capo centrale	1
500	Ispettori capi interregionali	4
402	Ispettori principali	24
325	Primi ispettori	40
271	Ispettori	
229 / 202	Ispettori aggiunti e Vice ispettori	130
		200

Quadro 2°

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Archivista capo	5
229	Primi archivisti	6
202	Archivisti	
180	Applicati	19
157	Applicati aggiunti	
		30

Quadro 3°

CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente	Qualifica	Organico
173	Commessi	10
159	Uscieri capi	81
151	Bollatori uscieri	
		91

TABELLA E

RUOLI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Quadro 1°

CARRIERA DIRETTIVA

Direttori e sostituti direttori

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali / Direttori superiori	16
500	Ispettori capi / Direttori capi	41
402	Direttori	52
325	Direttori aggiunti	
271	Sostituti direttori	91
229	Sostituti direttori aggiunti	
		200

Quadro 2°

Capi uffici statistica

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali	5
500	Capi ufficio di 1ª classe	17
402	Capi ufficio di 2ª classe	29
325	Capi ufficio di 3ª classe	
271	Capi ufficio di 4ª classe	43
229	Capi ufficio aggiunti	
		94

Quadro 3°

CARRIERA DI CONCETTO

Ragionieri

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Ragionieri capi	2
402	Ragionieri principali	15
325	Primi ragionieri	20
271	Ragionieri	
229	Ragionieri aggiunti	57
202	Vice ragionieri	
		94

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963.

Incarico all'on. Giulio Pastore, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, a presiedere il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Giulio Pastore, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, è incaricato di presiedere il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 e dall'art. 3 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1963

SEGNI

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1964
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 104

(817)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Costituzione della Commissione di consulta degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296;

Vista la determinazione n. 188 adottata in data 9 marzo 1963 dalla Corte dei conti in Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con la quale è stata richiesta, a norma dell'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 1963 col quale il prof. Paolo Dalla Torre è stato nominato presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Ritenuta la necessità dell'urgente regolarizzazione della gestione del predetto Ente mediante la nomina dei suoi normali organi di amministrazione;

Viste le designazioni del Ministro per il tesoro, del Ministro per la pubblica istruzione e del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

La Commissione di consulta degli Istituti fisioterapici ospitalieri è così costituita:

Presidente:

Dalla Torre prof. Paolo.

Componenti:

Chiarotti prof. Cesare, direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

Russo dott. Vincenzo;

D'Alessandria dott. Mario, designato dal Ministro per il tesoro;

Turano prof. Luigi, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Puntoni prof. Vittorio e Monacelli prof. Mario, designati dal Consiglio superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(979)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1964.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Taranto, con sede in Taranto, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca Popolare di Taranto, con sede in Taranto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Popolare di Taranto, con sede in Taranto, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Taranto, Martina Franca e Palagiano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Popolare di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(972)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Poggio Imperiale (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.384.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(880)

Autorizzazione al comune di Brittoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Brittoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(881)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Trani (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 577.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(893)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Giosuè Ciotola, nato a Napoli il 28 maggio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 16 agosto 1944.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 29 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,43	622,42	622,45	622,42	622,42	622,44	622,44	621,90	622,44	622,42
$ Can.	576,34	576,30	576,30	576,15	575,65	576,35	576,20	573 —	576,40	576,15
Fr. Sv.	144,16	144,175	144,165	144,1675	144,15	144,15	144,17	144,12	144,15	144,18
Kr. D.	90,05	90,05	90,05	90.05	90,05	90.05	90,055	90 —	90,05	90,05
Kr. N.	86,92	86,92	86,93	86,93	87 —	86,93	86,9325	86,80	86,92	86,92
Kr. Sv.	120,01	120 —	119,95	119,985	119,90	120,02	120 —	119,85	120,02	120,02
Fol.	172,64	172,62	172,635	172,6275	172,80	172,63	172,625	172,55	172,62	172,60
Fr B.	12,49	12,497	12,501	12,4975	12,4975	12,50	12,498	12,35	12,49	12,495
Franco francese	126,99	127,02	127,03	127,02	126,98	127,01	127,015	126,90	127,01	127 —
Lst.	1741,44	1741,50	1741,40	1741,525	1741,55	1741,37	1741,55	1741,20	1741,30	1741,45
Dm. occ.	156,64	156,63	156,64	156,615	156,62	156,63	156,635	156,55	156,63	156,62
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,11	24,105	24,05	24,10	24,10	24,07	24,10	24,105
Escudo Port.	21,72	21,73	21,73	21,735	21,70	21,73	21,7175	21,65	21,73	21,73

Media dei titoli del 29 gennaio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,725
Redimibile 3,50 % 1934	89,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,55

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,44
1 Dollaro canadese	576,175
1 Franco svizzero	144,169
1 Corona danese	90,052
1 Corona norvegese	86,931
1 Corona svedese	119,992
1 Fiorino olandese	172,626
1 Franco belga	12,498
1 Franco francese	127,017
1 Lira sterlina	1741,537
1 Marco germanico	156,625
1 Scellino austriaco	24,102
1 Escudo Port.	21,726

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario e sede delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 25 luglio 1963.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 205 del 1° agosto 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 25 luglio 1963, sono fissate per i giorni 9, 10, 11 e 12 marzo 1964.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, « Sala delle Conferenze » della Stazione Termini, in via Giolitti n. 34, con inizio alle ore 8 di ciascuno dei giorni sopraindicati.

Roma, addì 20 gennaio 1964

Il presidente: CARBONE

(822)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a sei posti di volontario nella carriera per l'emigrazione

Le prove scritte per il concorso a sei posti di volontario nella carriera per l'emigrazione, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 25 settembre 1963, avranno luogo in Roma presso la sede del Ministero degli affari esteri (Farnesina), lato sinistro, ingresso dalla via Costantino Nigra, nelle sale di lettura della Biblioteca al piano terreno, stanze T 267 e T 271, nei giorni di giovedì 20, venerdì 21, sabato 22, lunedì 24 e martedì 25 febbraio 1964.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali suddetti alle ore 8, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(792)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1964 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1964.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 16 maggio 1964, corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente Consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente Ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla Commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della Commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti alle ore 8 antimeridiane:

8 giugno 1964 ricorso per cassazione in materia civile;
10 giugno 1964 ricorso per cassazione in materia penale;
12 giugno 1964 ricorso per cassazione in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1964
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 356. — GALLUCCI

(794)

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello per l'anno 1964 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940; n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 (nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1964;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 19 maggio 1964;
procedura civile e penale: 20 maggio 1964.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di Corte di appello entro il 18 aprile 1964 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascuno commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1964
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 355. — GALLUCCI

(796)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1964 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 (nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1964.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 11, 12, 13, 14 maggio 1964 alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 10 aprile 1964 corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per la appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1964
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 357. — GALLUCCI

(795)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a venti posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno,

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre chè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello

Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposta su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione *in ogni caso è obbligatoria*, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura

e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Sato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che daranno diritto a particolari benefici: precedenza e preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazione militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952 n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'in-

teressato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 200, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1a categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto diRoma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro resdienza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi ràzziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati comec ivili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

z) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente;

w) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui alsecond o comma dell'art. 1 ed al n. 8) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati, assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal Conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'articolo 29 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano Napoli Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale, e pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale e pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) portod 'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma dell'esame di concorso

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte (parte seconda) e comprende inoltre:

Nozioni sulla Costituzione italiana;

Storia d'Italia dal 1815 (elementi);

Geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

Ordinamento degli archivi;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Nozioni elemenari di statistica.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

Art. 12.

Prova orale e pratica

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiae* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1963
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 96

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (Provincia di . . . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a venti posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza. Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prove scritte nella sede .

lì . . 19 .

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9898)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per titoli nelle carriere del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti nelle carriere del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari i seguenti concorsi per titoli:

1) concorso a cento posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario degli Uffici del registro;

2) concorso a cinquantasette posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi.

I suddetti concorsi sono integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato secondo quanto stabilito al successivo art. 11.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare).

Art. 3.

Limite di età.

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale, Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso, Direzione generale affari generali e personale, Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero, Direzione generale affari generali e personale, Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale, Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda una delle sedi (indicate all'art. 11) presso la quale desiderano sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Qualora il candidato intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, dovrà produrre distinte domande.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione ai concorsi, qualsiasi titolo, diploma od attestato ufficiale che essi ritengono utile ai fini dei concorsi stessi.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 8.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici che verranno nominate con successivo decreto ministeriale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determinano i criteri di valutazione dei titoli, esprimono il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e formano la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei che intendono far valere titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 10

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 9, sia per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Art. 9.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 8 e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio:

titolo originale di studio o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, della licenza di quinta elementare.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario, di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati ch dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1335 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 200, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato della Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno pro durre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo do vranno inoltre produrre un certificato, di data non anterior a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione d cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollat da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipen dono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natur del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvediment di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche ri portate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero nautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Cap provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembr 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anch d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegat come civili, dovranno produrre apposita attestazione su cart bollata da L. 200, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cu al secondo comma del art. 1 e al n. 8) dell'art. 3 del present bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata d L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendon da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecen tosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla dat di scadenza del termine utile per la presentazione delle do mande di ammissione ai concorsi indicati. I candidati assunt da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi d copiatura dovranno produrre analogo certificato rilasciato da conservatore stesso.

Art. 11.

Prove pratiche di scrittura sotto dettato

Per lo svolgimento delle prove pratiche di scrittura sott dettato si osserveranno le norme di cui al decreto del Pres dente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove pratiche di scrittura sotto dettato avranno luog nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pul blicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si effe tueranno in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ar cona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenz Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salern Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurr o aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame i relazione al numero dei concorrenti.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del gio no, dell'ora e del luogo in cui le prove pratiche di scrittur sotto dettato saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità pe il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesat indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancat oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'ind rizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi p stali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazion stessa.

Per sostenere le prove pratiche di scrittura sotto dettat i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviari personale e, qualora ne siano sprovvisti, di uno dei seguen documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicato su carta da bollo d L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notai

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità.

Art. 12.

Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie generali di merito dei candidati giudica idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti compless vamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione d titoli e nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osser- delle disposizioni in vigore che provedono riserve ti.

parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen- 957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 otto- 62, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mu- ed invalidi civili.

graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto eriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti mmissione all'impiego e saranno successivamente pub- nel *Bollettino ufficiale* del Ministero delle finanze. Di ubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pub- i nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

lla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta le* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed i temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, li che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di ammini- ne, conseguiranno la nomina in ruolo.

caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il o di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata luzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

incitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni pre- al quinto comma dell'art. 10 del testo unico delle dispo- concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Sta- eficieranno della esenzione del periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

vincitori dei concorsi indetti col presente decreto am- all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trat- o economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

vincitori dei concorsi i quali provengano dalla stessa o ersa Amministrazione e che siano provvisti di uno sti- superiore a quello spettante nella nuova qualifica, com- trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto esidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

vincitori impiegati non di ruolo viene conservato il ento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo oro.o dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per istrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della blica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1963

Il Ministro: MARTINELLI

rato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963, *o n.* 34 *Finanze, foglio n.* 307

ALLEGATO *A*

a esemplificativo della domanda da i su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

sottoscritto . . . . nato a . . . .
icia di . . . .) il . . . .
ente in . . . . (provincia di . . . .)
. . . . chiede di essere ammesso al
so per titoli a n. . . . .
presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .
hiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle lettorali del Comune di . . . . (3) di ver riportato condanne penali (4) di non essere incorso destituzione o nella dispensa da precedente impiego una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria presso la Scuola . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato nella sede di . . . .

. . . . li . . . . 196 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del Sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato, od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10524)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cinquantanove posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963.

Le prove scritte del concorso a cinquantanove posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2, 3 e 4 aprile 1964, con inizio alle ore 8,30.

(833)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, a due posti di insegnante di tecniche dell'incisione nelle Accademie di belle arti, disponibili al 1° ottobre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale, parte II, n. 51, in data 19 dicembre 1963, ha pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1963, registro n. 75, foglio n. 388, con il quale sono approvati e resi esecutivi gli atti del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, a due posti di insegnante di tecniche delle incisioni nelle Accademie di belle arti, disponibili al 1° ottobre 1961, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1962.

(838)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio alla 3ª classe di stipendio, a tre posti di insegnante di disegno geometrico, prospettiva e architettura nei Licei artistici, disponibili al 1° ottobre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale, parte II, n. 51, in data 19 dicembre 1963, ha pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1963, registro n. 75, foglio n. 387, con il quale sono approvati e resi esecutivi gli atti del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio alla 3ª classe di stipendio, a tre posti di insegnante di disegno geometrico, prospettiva e architettura nei Licei artistici, disponibili al 1° ottobre 1961, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1962.

(839)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante di materie letterarie nei Conservatori di musica, disponibili al 1° ottobre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale, parte II, n. 51, in data 19 dicembre 1963, ha pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1963, registro n. 75, foglio n. 387, con il quale sono approvati e resi esecutivi gli atti del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante di materie letterarie nei Conservatori di musica, disponibile al 1° ottobre 1959, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 4 settembre 1961.

(840)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3852 del 16 novembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo bandito con decreto n. 834 del 30 marzo 1963;

Visto il proprio decreto n. 3853 del 16 novembre 1963, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Luciano Pecora si è resa vacante la condotta di Pian di Piega di Sanginesio;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

Il dott. Torelli Antonio è dichiarato vincitore della condotta di Pian di Pieca di Sanginesio in sostituzione del dott. Pecora Luciano, rinunciatario.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio e del Comune suddetto.

Macerata, addì 13 gennaio 1964

Il medico provinciale: BORROMEI

(580)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.